

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5384 Anno 2026

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 10/03/2026

Oggetto: buoni postali
fruttiferi - prescrizione

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14302/2024 R.G. proposto da
Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv. Anita Corigliano, Alessia Baroni,
Andrea Zoppini e Stefano Astorri

- *ricorrente* -

contro

De Vito Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monetti

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5360/2023,
depositata il 19 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 Febbraio 2025
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avv. Stefano Astorri e Andrea Zoppini per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. La Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 19 dicembre 2023, di reiezione del suo appello per la riforma dell'ordinanza del locale Tribunale che la aveva condannata al pagamento in favore di Antonio De Vito della somma di euro 23.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di n. 23 buoni postali fruttiferi.

2. La Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società sul rilievo che non risultava essere stato consegnato al risparmiatore, al momento della sottoscrizione dei buoni, il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche degli stessi buoni e, tra queste, anche la relativa data di scadenza.

3. Ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando che la Poste Italiane s.p.a. non aveva adempiuto l'obbligo previsto dalla normativa di settore di consegnare all'investitore il Foglio Informativo Analitico, descrittivo delle principali caratteristiche dell'operazione di investimento, e che tale condotta costituiva fonte di responsabilità per violazione sia della predetta normativa di settore (in particolare, il d.m. 19 dicembre 2000), sia, più in generale, delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva, della correttezza e del risparmio, oltre a integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

4. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Antonio De Vito. Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

5. All'esito dell'adunanza camerale tenutasi l'8 luglio 2025 la causa è stata rimessa all'odierna pubblica. Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004 e degli artt. 1175, 1339, 1374 e 1375 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omissa di considerare che le condizioni cui soggiacevano i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate dalla normativa di settore, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e rispetto alla quale vige la presunzione di conoscenza, per cui non poteva configurarsi un'ignoranza incolpevole del risparmiatore in ordine alla data di scadenza dei titoli e, dunque, al *dies a quo* del relativo termine prescrizionale.

6. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello negato che fosse avvenuta la consegna del foglio informativo e omissa di considerare il decorso del termine di dieci anni previsto dalla legge per l'obbligo di conservazione dei documenti.

7. Con l'ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omissa di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l'operazione era stata posta in essere.

8. Il primo motivo è fondato.

9. Giova rammentare che con il riordino della Cassa depositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l'ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l'esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l'individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art.

2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi.

10. Mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione.

11. In attuazione del menzionato art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da Poste Italiane (art. 1), prevede che «l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario» (art. 2).

12. Il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce, inoltre, all'art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.

13. Il successivo art. 6 impone all'ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle

caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

14. Infine, l'art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.

15. Quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l'istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l'emanazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11).

16. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi).

17. E' stato, inoltre, stabilito che l'ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali

clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell'ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale, nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell'ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma).

18. Dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l'applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile. Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta – e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime.

19. In secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come

tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione *ab externo* del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell'esercizio dello *ius variandi*, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro.

20. Da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono detematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l'emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all'art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell'esecuzione del contratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è più presente, essendo sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.

21. La sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la

durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro che regola l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolano le condizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

22. Non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell'accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l'emittente e che per tale ragione quest'ultimo non sia a conoscenza di tale elemento.

23. Orbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivo in esame verte sulla incidenza della mancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sul se la mancata consegna di tale documento impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizione ordinario.

24. In proposito, si osserva, in primo luogo, che, come evidenziato nella riferita ricostruzione del quadro normativo, la consegna del foglio contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento era prevista dall'art. 3, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, ma il successivo d.m. 6 ottobre 2004 si è limitato a stabilire che il collocatore mettesse a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma), nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore del documento medesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6,

secondo comma).

25. Pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest'ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile a quella precedente, ma con contenuto diverso.

26. Da ciò consegue che in relazione all'operazione in esame, conclusasi, secondo l'accertamento del giudice di merito, in data 5 settembre 2005 – e, dunque, sotto la vigenza del d.m. 6 ottobre 2004 – non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, alcun obbligo di consegna del foglio informativo a carico della società ricorrente.

27. In secondo luogo, deve evidenziarsi che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, la prescrizione rileva per il mero fatto dell'inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive.

28. Invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo

dell'inerzia, non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a tale fatto.

29. Conferma della irrilevanza degli elementi soggettivi dell'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

30. In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente il mancato esercizio del diritto.

31. Eccezioni a questo principio sono, come accennato in precedenza, unicamente quelle previste dall'art. 2941 cod. civ. quali cause di sospensione del termine prescrizionale. Il n. 8 di tale disposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Da ciò può desumersi che l'ordinamento, in ragione dell'interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l'istituto della prescrizione è preordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l'esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma non presentanti carattere doloso.

32. Nel caso in esame, non è prospettato il doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cui non

vi è luogo per l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.

33. A una siffatta conclusione non osta il provvedimento dell'A.G.C.M. adottato nell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza del 1° settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che Poste Italiane s.p.a. aveva posto in essere pratiche commerciali scorrette nella fase di collocamento dei buoni e di esecuzione del rapporto.

34. Infatti, premesso che il provvedimento dell'Autorità non risulta essere divenuto definitivo, l'accertamento di quest'ultima non ha interessato specificamente della mancata consegna del foglio informativo.

35. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento dei motivi residui in quanto vertenti su questioni strettamente consequenziali.

36. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di condanna originaria.

37. Appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi merito e di quelle di questo giudizio avuto riguardo all'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda originaria; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore

Il Presidente